



Roma, 12 febbraio 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 46

Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 6 – 2025

Oggetto: Testo aggiornato al 31 dicembre 2024 delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 36/2021
In materia di lavoro sportivo – Artt. da 25 a 38 –

Si riporta, di seguito, il testo aggiornato al 31 dicembre 2024, degli artt. da 25 a 38 del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recanti disposizioni in materia di lavoro sportivo.

Le norme di modifica ed integrative succedutisi nel tempo sono riportate in calce ai singoli commi, in corsivo.

Art. 25 – Lavoratore sportivo

1 -É lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle Associazioni Benemerite, anche Paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e Salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (*comma modificato dall'art.13, comma 1, lett.a), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre2022 e dall'art.1, comma 17, lett. a), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023*)

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di verifica dello sport (*comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 163 del 5 ottobre 2023*)

1-ter-Le mansioni necessarie, oltre quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportive, sono approvate con Decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, sentito il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo Sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza entro il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, lett. b), del d.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023*)

(Circolare LND n. 55 del 26 febbraio 2024)

Sul sito istituzionale del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il DPCM del 22 gennaio 2024, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nel quale sono elencate le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive di cui all'art. 25, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 36, del 28 febbraio 2021, sulla base dei regolamenti tecnici delle singole discipline sportive comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche Paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI e il CIP.

Come è noto, l'art. 25 del decreto n. 36/2021, definisce, al comma 1, le seguenti figure di lavoratore sportivo: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Nel successivo comma 1-ter, viene stabilito che, oltre alle predette figure, sono considerati lavoratori sportivi i soggetti, tesserati ex art. 15 del decreto n. 36, che svolgono, dietro corrispettivo, a favore delle FSN, delle DSA, anche paralimpiche, degli EPS, le mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, risultanti da un elenco, che entro il 31 dicembre di ogni anno viene pubblicato con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPCM -, che tiene conto delle comunicazioni effettuate dalle FSN e dalle DSA al Dipartimento per lo Sport per il tramite del CONI e del CIP.

Come previsto dall'art.37 del decreto n. 36/2021, non sono considerati lavoratori sportivi i soggetti che svolgono attività amministrative-gestionali e i professionisti iscritti all'Albo di competenza.

Per quanto riguarda la FIGC, le mansioni disciplinate dalle NOIF, dai Regolamenti della LND, del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico, dai Criteri Sportivi Organizzativi, dal Codice di Giustizia Sportiva e dalle Disposizioni Organizzative delle Competizioni di Calcio a 7 Sperimentali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, che, pertanto, sono classificabili di "lavoro sportivo", sono le seguenti: **Collaboratori nella gestione sportiva delle società, dirigente accompagnatore, dirigente addetto agli arbitri, football social responsibility officer, responsabile Settore giovanile, osservatore, match analyst, dirigenti con funzioni tecniche, dirigenti federali con funzioni di carattere tecnico-sportivo, docenti formatori sportivi, omologatori dei campi da gioco (cd. fiduciari e vice fiduciari dei campi), accompagnatori dei minori, delegato alla gestione dell'evento, delegato ai rapporti con la tifoseria o supporter liaison officer, disability access officer e addetti antidoping (cd. chaperone).**

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 163/23*).

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*)

3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le Associazioni Benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi, secondo il regime ordinario, di prestatori di lavoro occasionale secondo la normativa vigente (*comma inserito dall'art. 1, comma 17, punto 2, lett. c), d. lgs. n. 120/2023*).

4. ABROGATO (*art.13, c. 1, lett. e), d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163*).

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni Benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della Società Sport e Salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente Decreto e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore all'importo complessivo di euro 5.000,00 annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione e del Merito e il Ministro dell'Università e della Ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, quando espleta la propria attività istituzionale, e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate o sotto la loro egida (*comma modificato dall'art. 13, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22, poi sostituito dall'art. 13, comma 17, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.l. 31/5/24, n.71, conv. L. n. 106 del 29 luglio 24*) -

(Circolare LND n. 40 dell'8 gennaio 2024)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per lo Sport e i Giovani, recante parametri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di attività di lavoro sportivo retribuito al personale delle Amministrazioni Pubbliche.

Il decreto – art. 1 – individua i parametri sulla base dei quali le Amministrazioni Pubbliche valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di lavoro sportivo retribuita di cui al D. Lgs. n. 36/2021, da parte dei dipendenti pubblici.

Le condizioni per rilascio dell'autorizzazione – art. 2 – da parte delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro sono duplice e devono, come prevede il comma 5 dell'art. 2, sussistere congiuntamente e permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attività di lavoro sportivo da parte del dipendente.

La prima condizione – comma 1, lett. a) – è l'assenza di cause di incompatibilità di diritto che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate.

Altra condizione – comma 1, lett. b) – è l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'Amministrazione.

Il comma 2 dell'art. 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'Amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

L'attività autorizzata – comma 3 - in relazione ai tempi di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attività dell'ufficio cui il dipendente è

assegnato. A tal fine, in relazione ai dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, le Amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la prestazione di lavoro sportivo non configga con il regolare e ordinato svolgimento del servizio.

L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno - comma 4 - verifica che la prestazione di lavoro sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata. Si considera prevalente l'attività che impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

(Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024) - L'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. in L. n. 106 del 29 luglio 2024, che sostanzialmente non è stato modificato in sede di conversione, reca misure urgenti in materia di **lavoro sportivo** modificando parzialmente l'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 53, comma 2, del TUIR e gli artt. 25 e 29 del d. lgs. n. 36 del 2021.

Il comma 1 apporta modifiche all'art. 53 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Con la lett. a) del comma 1, **viene inserita** al comma 6 dell'art. 53 del d. lgs. n. 16/2001, – che esclude dalla incompatibilità alcune prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (collaborazione a giornali, riviste, convegni, incarichi sindacali, ecc.), la **lettera f-ter** che consente le prestazioni di lavoro sportivo da parte dei dipendenti delle PP. AA., fino all'importo complessivo di 5.000,00 euro annui, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista nell'assetto già vigente in tutti i casi di lavoro sportivo con corrispettivo.

Il comma 6 in argomento, così come modificato con la norma introdotta dal d. l. n. 71 del 31 maggio 2024, prevede, pertanto, che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare, in qualità di **volontari**, la propria attività nell'ambito degli Enti sportivi – ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche Paralimpici, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A. – fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi, a essi si applica il regime previsto per le prestazioni dei volontari di cui all'art. 29, comma 2. Il terzo periodo dello stesso comma 6, modificato con la lett. a) del comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71, stabilisce che qualora l'attività del presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dello stesso d. lgs. n. 36/2021, e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni della richiesta. Decorso il termine suddetto, se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

La successiva lett. b), integra il comma 11, del medesimo art. 53, inserendo - dopo il primo periodo, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al precedente comma 6, sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente - **un altro periodo** che prevede che per le prestazioni di **lavoro sportivo** le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i **30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento**, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

All'art. 53, comma 2, del TUIR, è abrogata la disposizione recata dalla lettera a), che qualifica i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, assimilabili ai redditi di lavoro autonomo. L'abrogazione porta a ritenere che i compensi corrisposti dalle ASD/SSD per attività di lavoro sportivo autonomo non esercitato abitualmente, quali quelle rese da soggetti che effettuano le mansioni previste dai regolamenti tecnici in modo occasionale, dovrebbero essere inquadrate tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l, del TUIR.

6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata o dell'Ente di Promozione Sportiva competente, anche

Paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6 (*comma inserito dall'art. 13, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 163/22 e poi sostituito dall'art. 1, comma 17, lett. e), d.lgs. n. 120/63*)-

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure Paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche Paralimpici, o il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del Codice per l'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente (*comma inserito per effetto della sostituzione di cui all'art. 1. c. 17, lett. e), d.lgs. n. 120/23*)

6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio - dicembre 2023, possono essere effettuate senza incorrere in alcuna sanzione entro il 31 dicembre 2024 (*comma inserito con l'art. 16, comma 2-bis, d.l. 18/10/23, n. 145 e sostituito dall'art. 14, comma 2-bis, d.l. n. 215/23, conv. L. n. 18 del 23/2/24*)

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26

Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo.

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 e nell'articolo 2103 del Codice Civile (*come modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, comma 18, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici. Non si applicano gli articoli dal 19 al 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (*comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici (*comma modificato dall'art. 1, comma 18, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva, a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile (*comma modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 poi dall'art. 1, comma 18, lett. d), d.lgs. n. 120/23*)

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27

Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.

2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.

3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la Società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto-tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici; e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato (*comma modificato art. 1, comma 19, lett. a), d.lgs n. 120/23*)

5. La Società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata, anche Paralimpici per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la Società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo-pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo. L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto (*comma modificato art. 15, comma 1, d.lgs. n. 163/22 e poi art 1, comma 19, lett. b), d.lgs. 120/23*)

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto-tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (art. sostituito dall'art. 16, d.lgs. n. 163/22)

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di **contratto di lavoro autonomo**, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici (*lettera modificata dall'art. 1, comma 20, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

3. L'Associazione o Società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Associazione Benemerita, l'Ente di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse

comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro (*comma modificato art. 1, c. 20, lett. b), d.lgs n. 120/23*)

4. Per le collaborazioni coordinate continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000,00 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga (*comma modificato art. 1, comma 20, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 4. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono effettuate nel rispetto dell'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 4, l'iscrizione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente. In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023. (*comma sostituito dall'art. 1, c. 20, lett. d), d.lgs. n. 120/23 e poi dall'art. 10-quarter, comma 1, d.l. n. 132/23, conv. dalla L. n. 17/23*) - (**Circolare LND n. 28 del 29 settembre 2023** – *Con la disposizione apportata dall'art. 14-bis, del D. L. 29 settembre 2023, n. 132, conv. In L. n. 170 del 27 novembre 2023, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di cui al presente articolo, limitatamente ai periodi di paga da luglio a ottobre 2023, possono essere effettuati entro il 30 novembre 2023. (Circolare LND n.27 del 20 novembre 2023- Si fa seguito alle Circolari della LND, nn. 25 e 26, rispettivamente del 17 e del 20 novembre 2024, per illustrare i contenuti del decreto del 27 ottobre 2024 del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, e pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 16 novembre 2024.*

Il decreto stabilisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che l'Associazione o la Società Sportiva Dilettantistica nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva Associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'Associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e Sport e Salute S.p.A., sono tenute a comunicare ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.

*Come è noto, l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2023, concernente il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, stabilisce, al **comma 3**, che i soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RNASD - I dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo e che la comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro in argomento, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego. La comunicazione deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL, in tempo reale.*

*Il **comma 4** dell'art. 28 stabilisce, poi, che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dallo stesso D. Lgs. n. 36, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro -LUL – può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del RNASD.*

Il successivo **comma 5**, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 1° luglio 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti al comma 3, ed entro il 31 dicembre 2023 quelli necessari a consentire gli adempimenti di cui al comma 4.

Con riguardo agli adempimenti di cui al comma 3, le comunicazioni attraverso il RNASD sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, mentre con riguardo agli adempimenti relativi al comma 4, le comunicazioni e l'iscrizione del LUL possono avvenire in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della fine di ciascun anno di riferimento.

In sede di prima applicazione gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre. Con l'art. 14-bis introdotto dal Senato in sede di conversione in legge del D. L. n. 132 del 29 settembre 2023 – ma necessita ancora l'approvazione definitiva della Camera dei Deputati – ai predetti periodi di paga è stato incluso il mese di ottobre e la scadenza dei versamenti è stata prorogata al 30 novembre 2023.

Le disposizioni del decreto del 27 ottobre 2023, di cui al comma 5 dell'art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, sopra riportato, pubblicato il 16 novembre 2023 si applicano anche alle comunicazioni di cessazione anticipata del rapporto di lavoro dilettantistico.

L'art. 2 del decreto 27 ottobre 2023 prevede, al comma 3, che le opzioni per comunicare le prestazioni di lavoro sportivo sono duplice. La prima consente l'utilizzo del RNASD, disponibile all'indirizzo **registro.sportesalute.eu** e la seconda, in alternativa, prevede la compilazione del modello **"UNILAV-Sport"**, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali accedendo all'indirizzo **servizi.lavoro.gov.it**.

Il successivo comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro per lo Sport stabilisce che le comunicazioni rese dai datori di lavoro sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso attraverso il RNASD, restano valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 28, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021.

Lo stesso comma 5 prevede che in sede di prima applicazione il termine del trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro, di cui all'art. 28, comma 5, del D. Lgs. n. 36, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per lo Sport per i rapporti di lavoro sportivo di tipo dilettantistico per i quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria e che sono stati instaurati a partire dal 1° luglio 2023.

La disposizione di cui sopra supera le indicazioni dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la Circolare n. 2/2023, aveva previsto la sospensione delle comunicazioni attraverso il Registro in attesa della sua piena operatività.

L'art. 3 del decreto del Ministro per lo Sport precisa che per le comunicazioni mediante l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, viene adottato il modello **"Unilav-Sport"** di cui agli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del decreto. Per le comunicazioni mediante RNASD, l'ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del Registro medesimo.

Il successivo art. 4 del decreto precisa che in caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 19, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, cioè, la sanzione pecuniaria di importo da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore. Le sanzioni saranno irrogate dagli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza che trasmettono il rapporto relativo alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro).

Articolo 28-bis

Disposizioni relative al rapporto di lavoro con gli atleti di club paralimpici (inserito dall'art. 1, c. 21, d.lgs n. 120/23)

1. Dal 1° gennaio 2024, agli atleti aventi lo status di lavoratori dipendenti del settore pubblico o del settore privato che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico-agonistico, così come definito dal CIP, riferito alle discipline

sportive e specialità inserite nel programma ufficiale dei Giochi Paralimpici e dei Giochi Olimpici Silenziosi (*deaflympics*), che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra Nazionale e ad eventi sportivi internazionali, quali i campionati europei, le gare di coppa del mondo, i campionati mondiali, le paralimpiadi, i *deaflympics*, previa convocazione ufficiale da parte della Federazione Sportiva di appartenenza, è garantito il mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere da parte del datore di lavoro a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi.

2. A partire dall'anno 2024, ai datori di lavoro degli atleti di cui al comma 1, che ne facciano richiesta, è rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili, l'equivalente del trattamento economico e previdenziale versato di cui al comma 1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro degli atleti, degli emolumenti versati ai propri dipendenti devono essere presentate al CIP che ha reso la comunicazione di attivazione che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare. Le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro devono pervenire entro l'anno successivo alla effettiva fruizione dei permessi per l'attività di preparazione, o entro l'anno successivo alla conclusione dell'evento sportivo al quale l'atleta ha preso parte e sono presentate mediante esibizione dei prospetti di paga attestanti le somme effettivamente corrisposte. Le richieste di rimborso verificate sono ammissibili e soddisfatte, fino a un massimo complessivo di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle dotazioni economiche del CIP, che ne determina le modalità e gli eventuali limiti di erogazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Art. 29

Prestazioni sportive dei volontari – (rubrica modificata dall'art. 17, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22)

1. Le Società e le Associazioni Sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute s.p.a, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti (*comma modificato art. 17, c. 1, lett. a*), d.lgs. n. 163/22)

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicarne i nominativi e l'importo corripeso attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). La suddetta comunicazione è messa a disposizione tramite la piattaforma digitale nazionale di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché tramite il Sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del medesimo codice dell'amministrazione digitale, senza nuovi o

maggiori oneri a carico delle Amministrazioni di riferimento. **I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di **non imponibilità** previsti dall'articolo 35, comma 8-bis, e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonchè dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 (*comma sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22, successivamente modificato dall'art. 1, comma 22, d. lgs. n. 120/23 e, infine, dall'art. 3, comma 3, lett. b), d.l. 31 maggio 24, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 24, n. 106*). (**Circolare LND n. 17 del 1° agosto 2024 - Il comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, conv. In L. n. 106 del 29 luglio 2024, reca modifiche all'art. 29, del d. lgs. n. 36/2021, di quest'ultimo riscrivendone totalmente il comma 2).**

Con la lettera b) del comma 3 viene sostituito totalmente il precedente comma 2 dell'art. 29 del d. lgs. n. 36/2021. In sede di conversione in legge non sono state apportate sostanziali modifiche rispetto alla lett. b), del comma 3 del D. L. n. 71/24.

Il precedente comma 2 prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche Paralimpici, i CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La nuova disciplina introdotta con l'art. 3, comma 3, lett. b), del D. L. n. 71, confermando il divieto di retribuire in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, le prestazioni dei volontari nell'ambito dello sport dilettantistico, prevede, nel testo riportato con la legge di conversione, che "Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche Paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè questi ultimi individuino, con proprie deliberazioni le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL".

I rimborsi in argomento **non concorrono a formare il reddito del percipiente.** Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis – **5.000,00 euro** – e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 - **15.000,00 euro**. Come, peraltro, è stato chiarito con la Circolare LND n. 29 del 1° giugno 2024, la nuova disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari sportivi introdotta con il comma 3, lett. b), dell'art. 3, del D. L. n. 71/24, nel testo convertito in legge, rende possibile, previa apposite delibere degli enti eroganti circa la tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa siffatta modalità di rimborso, il riconoscimento di rimborsi forfettari, di fatto non legati a costi effettivi, nel limite complessivo di 400,00 euro mensili, in luogo delle precedenti possibilità di rimborso previste dall'originario comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedevano anche una forma forfettaria, sulla base di autocertificazione, ma con importo non superiore a 150,00 euro mensili. E' da

ritenere, pertanto, che la norma sia stata inserita al solo fine di implementare la soglia di esenzione originariamente fissata a 150,00 euro. Tuttavia, sul punto occorreranno chiarimenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

*E', poi, confermato che gli importi in argomento, **non** concorrono a formare il reddito del percipiente ma, al superamento dei limiti, concorrono ai fini della imponibilità INPS – 5.000,00 euro annui – e ai fini della base imponibile IRPEF – 15.000,00 euro annui –*

3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva (*comma modificato dall'art. 17, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30

Formazione dei giovani atleti

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative), nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

1.bis. In relazione all'apprendistato di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 16 giugno 2015, n. 81, come previsto al comma 1, il limite di età minimo, di cui agli articoli 43, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015, e 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è fissato a 14 anni, assolvendo il percorso di apprendistato l'obbligo di istruzione di cui alla normativa vigente, e ciò anche nell'ottica della valorizzazione non solo sportiva ma anche culturale-sociale dei giovani atleti (*comma inserito dall'art. 1, c. 23, d.lgs. 120/23*)

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'apprendistato di cui al comma 1 è attivato con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio Nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nel rispetto dei requisiti, criteri e procedure dettati dalle norme che disciplinano i relativi percorsi di istruzione e formazione.

3. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La Società o Associazione Sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di accordi in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard professionali e formativi relativi ai percorsi di istruzione e formazione finalizzati all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche di cui al comma 1. Tali decreti possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

5. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, e 32, 33, 34.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell'Istruzione, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione Europea.

7. Con i decreti di cui al comma 6 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle Società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre Nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana Giuoco Calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

7-bis. Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*comma aggiunto dall'art. 18, c. 1, lett. b), d.lgs 163/22*)

Art. 31

Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al **1° luglio 2025 – (art. 12 d.l. n. 89/2024)** per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito (*comma modificato dall'art. 19, c. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 163/22, dall'art. 16, c. 2, d.l. n. 198 del 29 dicembre 2022, conv. con modificazioni, L. 24 febbraio 23, n. 14, dall'art. 1, c. 24, lett. a), d.lgs. 120/23 e dall'art. 12, c.1, lett. a), d.l. 29 giugno 24, n. 89, conv. L. 8 agosto 24, n. 120*) - (*Con l'art. 41 del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 110 del 10 agosto 2023, è stato stabilito che "A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, l'articolo 31, comma*

1, del decreto legislative del 28 febbraio 2021, n. 36, **non** si applica agli atleti che non hanno rapporti di natura professionistica, per i quali le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando gli eventuali premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36 del 2021).

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22*)

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione (*lettera modificata dall'art. 19, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22*)

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il **1° luglio 2025** (*termine stabilito con l'art. 12, del D. L. n. 89/2024*) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (*comma modificato dall'art. 16, c. 2-bis, d.l. n. 198/22, conv. dalla L. n. 14 del 24 febbraio 23, dall'art. 1, c. 24, lett. c), d.lgs. n. 120/23 e dall'art. 12, c. 1, lett. b), d.l. n. 89/24, conv. L. 8 agosto 24, n. 120, che dispone la proroga di un anno, e quindi al 30 giugno 2025, del termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore – 1° luglio 2023 – della riforma dello sport*).

Art. 32

Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo disposizioni stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della Salute, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana e previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1 possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le attività sportive per

ciascun lavoratore sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 25, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

7. In caso di istituzione della scheda sanitaria, il decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e conservazione (*comma modificato dall'art. 20, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 25, lett. d), d.lgs. n. 120/23*).

Art. 33

Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal Medico competente di cui all'art.2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal Medico Sportivo. Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (*partecipazione per i lavoratori autonomi a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza e beneficiare della sorveglianza sanitaria*) – (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 26, lett. a), d.lgs. n. 120/23*).

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Le disposizioni di cui al periodo precedente si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo (*comma modificato dall'art. 16, c. 3-bis, d. l. n. 145/23, conv. dalla L. n. 191 del 15 dicembre 2023*)

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia

e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento dell'indennità economica di malattia e per il finanziamento dell'indennità economica di maternità é pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione é quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro della Salute e con l'Autorità Delegata per le Pari Opportunità e la Famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle Società e Associazioni Sportive, tra cui la designazione di un Responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il Decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del Responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successive riaffiliazioni (*comma modificato dall'art. 21, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*) e poi *dall'art. 1, c. 26, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34

Assicurazione contro gli infortuni

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze

privatistiche. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, su proposta dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 120/2023*)

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi (*art.1, comma 27, lett. b), D. Lgs. n. 120/2023*).

4. Per gli sportivi dilettanti di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva come volontari, la tutela assicurativa obbligatoria è prevista nel medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 29, comma 4, del presente decreto (*comma modificato dall'art. 22, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22*)

Art. 35

Trattamento pensionistico

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme (*comma modificato dall'art. 23, c.1. lett. a), d.lgs. n. 163/22*)

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso Società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo hanno diritto di optare, entro il 30 giugno 2024, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento (*comma modificato dall'art. 14, c. 2-ter, d. l. n. 215/23, conv. L.23 febbraio 2024, n. 18*)

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro

carriera agonistica, abbiano onorato la Patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate (*comma modificato dall'art. 23, c.1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e dall'art.1, c. 28, lett. a), d.lgs. n. 120/23*)

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 24 per cento (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/22*)

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita nella misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'art.2 comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 163/22*)

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche é stabilita in misura pari al 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla base del relativo rapporto di lavoro (*comma modificato dall'art. 23, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 163/22*)

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22*)

8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita

funzione telematica istituita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (*comma aggiunto dall'art. 23, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 28, lett. b), d.lgs. n. 120/23*)

8-sexies. Alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al Capo I del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio di cui al presente comma, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente ad euro 100.000,00, è riconosciuto un contributo commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia o di versamento grava sulle predette Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi di cui al comma 2, titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023. Il contributo di cui al presente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 8-decies, si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-septies. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i termini di concessione e di revoca del contributo di cui al comma 8-sexies, nonchè sono definite le modalità di controllo per la verifica della spettanza del beneficio richiesto anche mediante l'ausilio del Dipartimento per lo Sport che verifica i dati del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo contributo è iscritto nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport - ai sensi degli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-octies. Le Società Sportive Dilettantistiche beneficiarie del contributo di cui al comma 8-sexies, pubblicano nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche l'importo del contributo ricevuto. La cancellazione dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche comporta la decadenza dal contributo e il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-novies. Il contributo di cui al comma 8-sexies non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale delle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

8-decies. Per le finalità di cui al comma 8-sexies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al Bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 8,3 milioni di euro per l'anno 2023. La dotazione del Fondo costituisce limite di spesa per l'erogazione del contributo di cui al comma 8-sexies.

8-undecies. Agli oneri derivanti dai commi da 8-sexies a 8-decies, pari a 8,3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del Bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sulle risorse affluite sul proprio Bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (*comma aggiunto dall'art. 1, c. 28, lett. c), d.lgs. n. 120/23*)

Art. 36

Trattamento tributario

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, é soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, é fatta salva l'applicazione delle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le Società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Associazioni Sportive e Società Sportive Dilettantistiche che abbiano optato per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.

I commi 5 e 7 sono stati abrogati con l'art. 24 del d. lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, che ha modificato il successivo comma 6 e introdotto i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito complessivo del percipiente solo per la parte eccedente tale importo. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo di 85.000,00 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile di cui agli articoli 10 e 11 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (comma sostituito dall'art. 24, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 29, d. lgs. n. 120/23)

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare (comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro (comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22)

6- quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre Nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (*comma aggiunto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22*)

(Il comma 2-quater dell'art. 14 del D. L. n. 215 del 30 novembre 2023, convertito in L. n. 18 del 23 febbraio 2024, stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – 29 febbraio 2024 – al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 300,00, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte).

7- Abrogato

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto (*comma abrogato dall'art. 12-quater, c. 2, del d. l. 21 marzo 22, n. 21, conv. L. 20 maggio 22, n. 51*)

Art. 37

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, è oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi Albi o Elenchi tenuti dai rispettivi Ordini Professionali (*comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. a), d. lgs. n. 120/23*)

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo, *comma modificato dall'art. 25, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6 (*comma sostituito dall'art. 25, c. 1, lett. c), d. lgs. n. 163/22, e poi modificato dall'art. 1, c. 30, lett. b), d. lgs. n. 120/2023*)

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato (Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35 – comma abrogato dall'art. 25, comma 1, lett. d), d. lgs. n.163/2022)

Art. 38

Area del professionismo e del dilettantismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI e dal CIP per quanto di competenza, per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI e il CIP per quanto di competenza, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport (*comma modificato dall'art. 26, c. 1, lett. a), d. lgs. n. 163/22 e poi dall'art. 1, c. 31, d. lgs. n. 129/23*)

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società costituite ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al successivo comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

1-ter. Agli enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata (*comma aggiunto dall'art. 26, c. 1, lett. b), d. lgs. n. 163/22*)

Si riporta, di seguito, uno stralcio della Circolare LND n. 36 del 19 dicembre 2024 il cui oggetto è: Riforma fiscale – Decreto Legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024 recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF – IRES – Decreto MEF del 10 dicembre 2024) -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il D. Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024, recante revisione del regime impositivo dei redditi – IRPEF/IRES, in attuazione dell'art. 5 della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.

Pur non contenendo norme che interessano lo sport, si ritiene opportuno riportare alcune delle disposizioni che possono interessare la generalità dei contribuenti e, in particolare quelle recate dall'art. 3 – Revisione della disciplina sulla tassazione dei redditi di lavoro dipendente - e dell'art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

Art. 3 - Revisione della disciplina dei redditi di lavoro dipendente

La lett. a) del comma 1, modifica l'art. 10, comma 1, lett. e-ter del TUIR che consente - oggi - di dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro, ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale. Per effetto della norma in esame viene previsto che per dedurre le predette somme è necessario che i fondi sanitari integrativi siano iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

La lett. b) modifica in più punti la disciplina per la determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF, contenuta nell'art. 51 del TUIR.

Il comma 3 dell'art. 51 prevede, a legislazione vigente, che il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Con le modifiche apportate dal n. 2.1 della lett. b) del comma 1, si dispone che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti, venga determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro. Inoltre, non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai propri dipendenti complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 248,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

La lett. b), n. 3), modifica il comma 5 dell'art. 51 TUIR, in tema di indennità di trasferta o missione. Nell'ipotesi di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino ad uno specifico importo massimo giornaliero. Concorrono, invece, a formare il reddito le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate e documentate. Cade l'obbligo secondo cui le spese di trasporto dovevano essere comprovate da documenti provenienti dal vettore.

Con il successivo art. 4 viene stabilito che le norme introdotte dal precedente art. 3 si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Art. 5 – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo –

L'art. 5 introduce delle modifiche alla disciplina dei redditi di lavoro autonomo, prevedendo:

- l'estensione del regime di tassazione separata per alcune plusvalenze;
- l'introduzione, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti, del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo;
- la conferma del principio di cassa quale criterio di imputazione temporale del reddito;
- un'apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relativa a taluni beni ed elementi immateriali;
- l'introduzione del principio di neutralità fiscale – mancata realizzazione di plusvalenze/minusvalenze – con riferimento ad una serie di operazioni straordinarie.

In particolare, il comma 1, lett. b). sostituisce l'art. 54 del TUIR in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Si introduce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito in argomento.

E' stabilito che "il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d'imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano nel periodo d'imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione delle ritenute".

Il riferimento al momento di effettuazione delle ritenute costituisce una deroga al principio di cassa ed è stato introdotto in quanto il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest'ultimo non sia regolato in contanti. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve corrispondere a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente. Resta fermo che nel caso in cui il compenso non sia soggetto a

ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d'imposta in cui è stato percepito secondo l'ordinario criterio di tassazione di cassa.

Il comma 2 dell'art. 54, nel nuovo testo, indica le somme che non concorrono a formare il reddito:

Trattasi:

- a)- dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (peraltro, già previsto nell'ultimo periodo dell'art. 54, oggi vigente);
- b)-del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
- c)-del riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio di attività e per i servizi a essi connessi.

Il successivo comma 3 prevede che le spese all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Il nuovo art. 54-*bis* descrive le condizioni necessarie affinché possano concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze di beni mobili strumentali e le cessioni del contratto di locazione finanziaria avente a oggetto beni mobili o immobili strumentali.

Il comma 1 dell'art. 54-*bis* dispone che le plusvalenze dei beni mobili strumentali concorrono a formare il reddito se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente arte o professione o a finalità estranee all'arte o alla professione.

Il successivo comma 2 prevede che la plusvalenza è costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo percepito e il costo non ammortizzato del bene e nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. c), dalla differenza tra il valore normale ed il costo non ammortizzato del bene.

Il nuovo art. 54-*ter* dispone in materia di rimborsi e riaddebiti.

Il comma 1 dell'art. 54-*ter* dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto dal presente articolo.

Il successivo comma 2 dispone che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), non rimborsate da parte del committente, sono deducibili a partire dalla data in cui:

- a) Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza;
- b) La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- c) Il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.
- d) Il comma 5 prevede che le spese di cui all'art. 54, comma 2, lett. b), di importo non superiore a 2.500,00 euro, che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.

Il nuovo art. 54-*quinqies* reca, al comma 1, la disciplina della deduzione dei beni strumentali nonché dei canoni di locazione finanziaria dei medesimi. Per i beni strumentali sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti per categorie di beni omogenei, con decreto del Mef, ridotti alla metà per il primo periodo d'imposta. E' consentita la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a 516,40 euro.

Il nuovo art. 54-*septies* disciplina la deducibilità di altre tipologie di spese.

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Le spese di rappresentanza sono deducibili nella misura dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Sono integralmente deducibili, entro il limite di 10.000,00 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno e, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità.

Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, agli ascendenti dell'artista o professionista.

I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito dei percipienti.

Il nuovo art. 54-*opcties* reca norme volte a specificare l'ammontare di alcune tipologie di redditi da assimilare fiscalmente a quello di lavoratore autonomo. I redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno, sono costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. La partecipazione agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., Società in accomandita per azioni e a r.l. e le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito.